

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNIFICATA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Art. 1

Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di funzionamento della Centrale Unificata di Committenza, di seguito denominate «C.U.C.».
2. L'individuazione delle attività e dei servizi della C.U.C., unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di migliorare i moduli organizzativi degli enti, nonché gli strumenti di raccordo tra loro per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente regolamento, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Persegue inoltre il fine di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. I comuni, in sede di Conferenza dei Sindaci, si scambiano, ai sensi dell'articolo 13 della convenzione istitutiva del servizio dati ed informazioni relativi all'attuazione del servizio, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.

Art. 2

Centrale Unificata di Committenza e Comuni aderenti

1. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del D. Lgs n. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 c. 3-bis del medesimo D. Lgs 163/2006.

Art. 3

Attività e servizi della C.U.C.

1. L'art 2 e 7 della convenzione definiscono rispettivamente le funzioni della C.U.C. e gli adempimenti che permangono nelle competenze dei singoli Comuni e nelle competenze di terzi soggetti aggregatori secondo specifiche disposizioni nell'ambito dei procedimenti relativi alle funzioni conferite al servizio associato.
2. L'affidamento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su comunicazione trimestrale degli Enti sottoscrittori i quali, a tal fine, determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Nel caso di lavori, le determinazioni a contrarre stabiliscono, motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, o ancora, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare; le determinazioni a contrarre stabiliscono, altresì, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.
4. Le determinazioni a contrarre indicano se si seguirà una procedura aperta, una procedura ristretta oppure una procedura negoziata (indicandone le motivazioni) ed individuano i criteri di aggiudicazione, stabilendo, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi.

Art. 4

Compiti della C.U.C.

1. La C.U.C.:
 - riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara, con allegati alla stessa: determina a contrarre, documenti tecnico-progettuali utili all'affidamento;
 - acquisisce la documentazione di gara al proprio protocollo;
 - indica le spese che il Comune dovrà sostenere e impegnare per la pubblicità legale (GURI, GUCE, quotidiani nazionali e locali);

- assegna il CIG (codice identificativo gara);
- procede alla pubblicazione del bando, come previsto dalle norme vigenti, nonché sul sito Internet della C.U.C..;
- mette a disposizione dei richiedenti tutti gli atti tecnico-progettuali occorrenti per la gara e assicura tutte le necessarie informazioni;
- pubblica sul sito tutti gli atti tecnici forniti in formato elettronico;
- fissa la data per la gara; in caso di impossibilità di apertura dei plichi, stabilisce una nuova data e ne dà rituale comunicazione, almeno 5 giorni prima, anche tramite il sito del Comune interessato e della C.U.C..;
- nomina i componenti costituenti la Commissione di cui all'art. 6;
- espleta la gara;
- trasmette l'esito di gara all'ente convenzionato;
- dà comunicazione anche a mezzo e.mail ai partecipanti alla gara degli esiti entro 48 ore dall'aggiudicazione;
- cura la fase delle informazioni relative all'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- fornisce la necessaria consulenza in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi agli enti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 163/2006;
- cura la trasmissione all'Osservatorio e all'AVCP (ora ANAC) delle informazioni relative all'aggiudicazione.

Art. 5

Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente convenzionato, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, svolge anche le funzioni di R.U.P. presso la C.U.C...
2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato.
3. L'atto con il quale si chiede alla C.U.C.. di procedere agli adempimenti di competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

Art. 6

Commissioni di gara

1. La Commissione di gara è composta:

- dal Responsabile della C.U.C del Comune Capofila - designato- Presidente;
- da n.1 dipendente in servizio presso la C.U.C. ed appartenente al Comune capofila - Componente;
- da un dipendente in servizio presso il Comune che richiede la procedura di gara, all'uopo nominato;

2. La nomina della Commissione è effettuata dal Responsabile della C.U.C..

3. La Commissione così composta potrà valutare anche eventuali anomalie delle offerte.

Art. 7

Commissione giudicatrice per aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nelle gare che implicano la valutazione delle proposte tecniche, la commissione giudicatrice sarà integrata ai sensi dell'**art. 8 della l.r. 12 del 2011 e dell'** art.12 al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. In tale ipotesi le spese relative all'avvalimento della prestazione dei componenti esterni sono a carico del Comune interessato all'appalto

Art. 8

Accertamenti nei confronti dei concorrenti

1. Le verifiche dei requisiti e le eventuali esclusioni nei confronti dei concorrenti sono effettuate dalla C.U.C..